

Estratto di 822.115.4

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2019)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹,

visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 28 settembre 2007² sulla protezione dei giovani lavoratori,

<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20110140/index.html>

Art. 6 Tecnologia alimentare

¹ Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base :

- a.¹ tecnica alimentarista AFC/tecnico alimentarista AFC ;
- b. addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP.

² Per l'occupazione notturna di persone in formazione nell'orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni :²

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all'anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all'anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

³ Per l'occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni :³

- a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all'anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all'anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00;
- c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
- d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

¹ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 ([RU 2013 1057](#)).

² Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 ([RU 2013 1057](#)).

³ Nuovo testo il n. I dell'O del DEFR del 26 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 ([RU 2013 1057](#)).